



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**12/50/CR6a/C5**

**VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI  
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DA RAPPRESENTARE ALLA COMMISSIONE AMBIENTE,  
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI  
(C 4573)**

La proposta di legge n. 4573 recante “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ”prevede che con Decreto del Presidente della Repubblica *sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.*

Al di là delle prescrizioni tecniche contenute nei sopra citati D.P.R. n. 503/96 e D.M. n. 236/89 non si può non tener conto dell’evoluzione legislativa intervenuta nel settore, ancorché in termini di principio, che determina conseguentemente effetti diretti nell’applicazione delle norme sopra citate.

Infatti,

- *nel richiamare i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, che riconoscono la dignità e il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo;*
- *nel riconoscere che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione;*
- *nel riaffermare l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni;*
- *nel riconoscere che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e*

- barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con gli altri;*
- *nel riconoscere che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana;*
  - *nel riconoscere la necessità di promuovere e proteggere in diritti umani di tutte le persone con disabilità;*
  - *nel prendere atto che le persone con disabilità continuano ad incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo;*

è stata approvata il 13 dicembre 2006, a New York, la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18.

Scopo della Convenzione è “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.”

La Convenzione, cornice giuridico-culturale di riferimento di tutto il sistema normativo a tutela dei disabili, ha evidenziato come anche la mancata adozione di “accomodamenti ragionevoli” costituisce di per sé una discriminazione vietata, con conseguente obbligo generale di adottare tutte le modifiche e gli adeguamenti necessari per consentire a una persona con disabilità di superare gli ostacoli che di fatto gli impediscono di partecipare alla pari degli altri in un determinato contesto.

Non sempre il pedissequo rispetto delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 503/96 e D.M. n. 236/89 garantisce il perseguimento degli obiettivi della non discriminazione, principio irrinunciabile alla luce della sopra citata convenzione.

A tal fine, si propone un emendamento all’art. 1 con lo scopo di superare il concetto di eliminazione delle barriere architettoniche promuovendo, invece, la progettazione universale, la sola in grado di garantire alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, alle attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali:

All’art. 1, primo periodo, sostituire le parole “favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” con le parole **“promuovere l’adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e conformità dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con**

**disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.”.**

Come è noto, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita una apposita Commissione di studio, prevista dall’art. 12 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, che sta già operando al riordino delle norme vigenti e alla loro omogeneizzazione. Si ritiene opportuno che la stessa venga ricostituita con ampliamento delle competenze alla stessa attribuite e, pertanto, si propone il seguente ulteriore emendamento:

All’art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

**“3. E’ ricostituita la Commissione di cui all’art. 12 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, senza oneri per lo Stato, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla stessa è attribuito il compito di individuare la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.”.**

Roma, 4 aprile 2012